RELAZIONE TECNICA

Relazione di valutazione impatto acustico

CASEIFICIO SOCIALE ALPE DEL GARDA S.C.R.L

29/09/2018

SOMMARIO

Sommario 1
Premessa 2
Attività e sua localizzazione 3
Dati anagrafici 3
Classificazione del territorio 4
Piano di governo del territorio 4
Zonizzazione acustica 5
Descrizione generale delle attività 6
L'insediamento 7
Sorgenti di rumore 12
Sorgenti interne 12
Sorgenti esterne 12
Altre sorgenti sonore non correlate all'attività specifica 12
Traffico indotto 12
Recettori 13
Barriere naturali 13
Planimetria punti di misura 14
Valutazione di impatto acustico 15
Strumentazione impiegata 15
Modalità di misurazione 16
Valori limite 18
DPCM 14 novembre 1997 18
Verifica dei limiti assoluti 21
Verifica del criterio differenziale - ricettori interni 26
Conclusioni 27
Allegati 28

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

PREMESSA

La presente indagine è stata commissionata allo scopo di valutare l'impatto acustico dovuto all'attività della ditta denominata

CASEIFICIO SOCIALE ALPE DEL GARDA S.Coop.R.L.

sita in via Provinciale n° 1, nel comune di Tremosine sul Garda (BS).

L'indagine è stata condotta dal sottoscritto Tecnico Competente (riconosciuto con D.P.G.R. n° 559 del 10/02/98) Angoscini Michele.

Il Committente, dopo aver preso visione dei contenuti della presente, conferma tutti i dati relativi all'intervento in oggetto in essa riportati.

La valutazione di impatto acustico è resa secondo le modalità dell'allegato tecnico della DGRL 8313/2002.

Brescia, 29/09/2018

Il Relatore
Tecnico Competente
Michele Angoscini

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

ATTIVITÀ E SUA LOCALIZZAZIONE

DATI ANAGRAFICI

I dati aziendali di seguito riportati sono relativi al solo insediamento oggetto dell'indagine.

Insediamento locale:	via Provinciale 1 Tremosine sul Garda (BS)
Settore produttivo:	secondario: industria agroalimentare
Zona di appartenenza (PGT):	Ambito produttivo agro alimentare

Classificazione acustica

insediamento:	IV - aree di intensa attività umana
proprietà:	III - aree di tipo misto
territorio circostante:	II - aree prevalentemente residenziali

Ciclo produttivo continuo in base al DM 11/09/96:	NO

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Piano di governo del territorio

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

Zonizzazione acustica

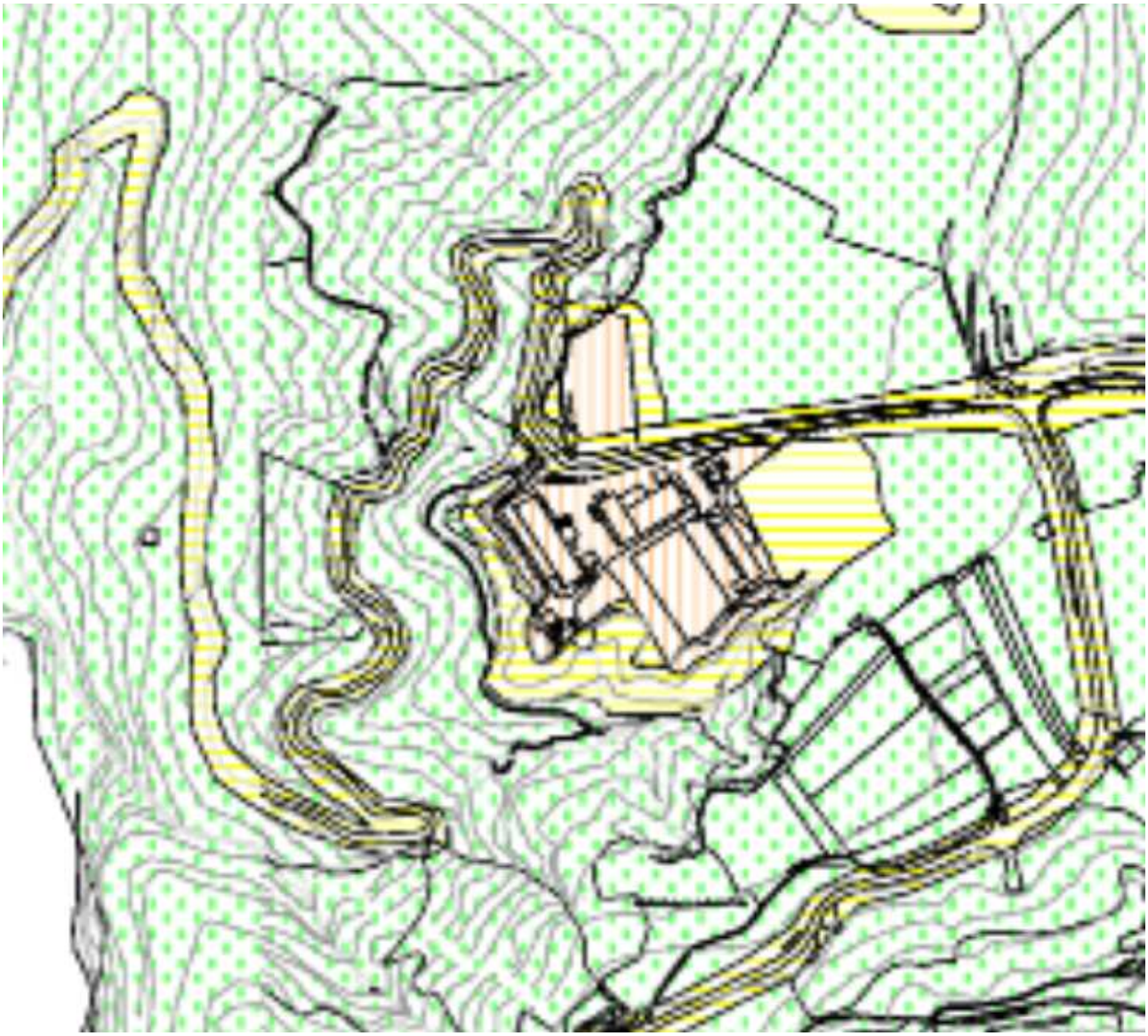

	III	aree di tipo misto
	IV	aree di intensa attività umana

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ

Il Caseificio Alpe del Garda è un insediamento nel quale vengono svolte diverse attività:
- produzione di formaggio
- macello
- vendita diretta di prodotti agricoli e alimentari
- agriturismo.

Ai fini acustici, l'attività più impattante è sicuramente quella del caseificio e dell'allevamento, in virtù degli impianti tecnologici utilizzati.

Vendita diretta e ristorazione, per contro, non hanno sorgenti specifiche di rumore, se non il traffico di veicoli e il vociare delle persone interessate. Tali sorgenti, tuttavia, sono trascurabili in quanto inavvertibili per loro natura già in prossimità del confine di proprietà.
Verranno quindi misurate le emissioni sonore provenienti specificatamente dalle attività di caseificio e allevamento.

L'orario di lavoro è interamente compreso nel tempo di riferimento diurno.

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

L'INSEDIAMENTO

Nell'insediamento sono presenti diversi edifici.
In particolare:

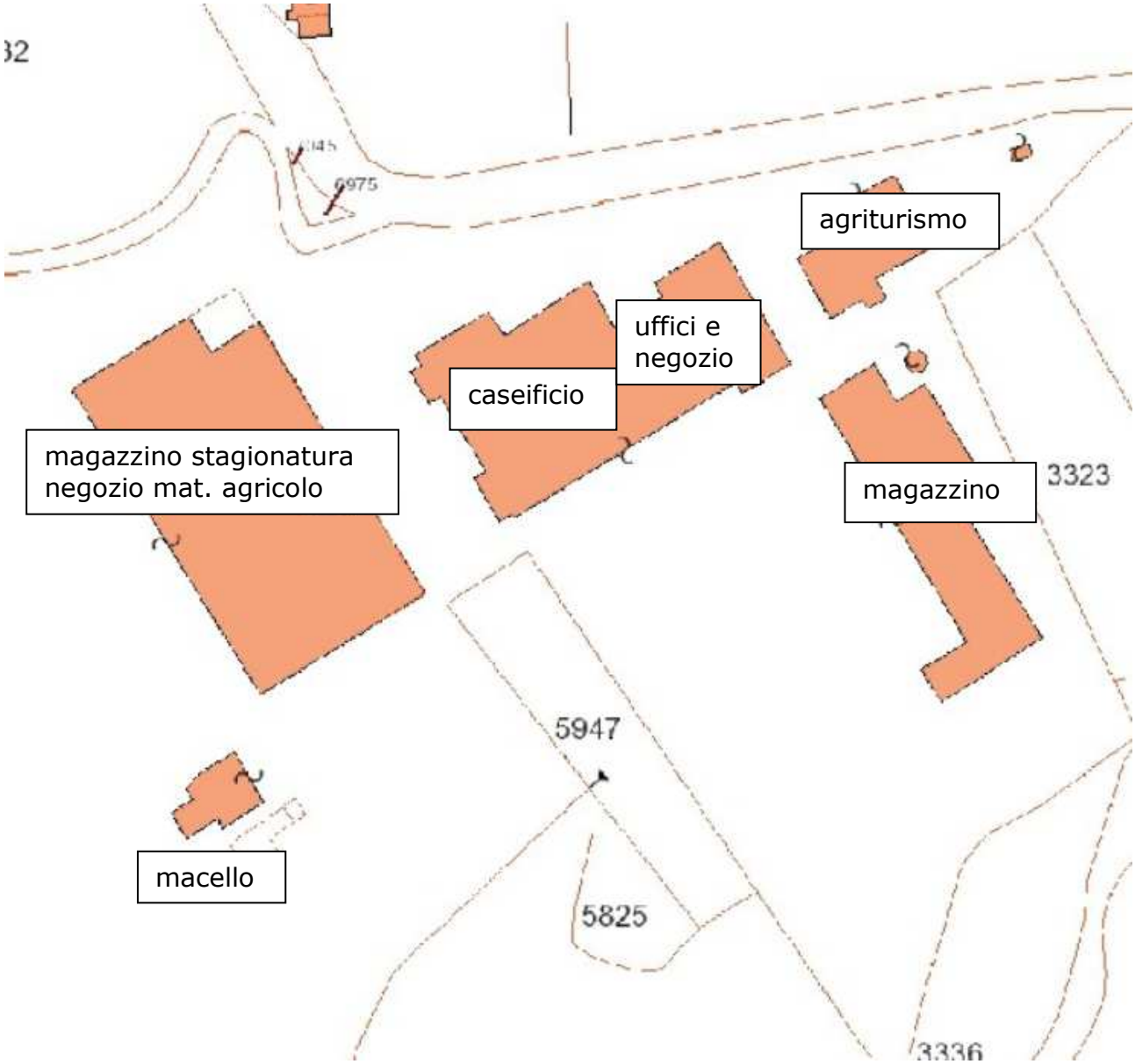

All’interno dei locali produttivi non sono previste misure addizionali di contenimento del rumore.

Non esistono ricettori collegati strutturalmente con le sorgenti sonore e, pertanto, non vengono stimati i valori di isolamento acustico delle strutture.

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

Figura 1 - Macello

Figura 2 - caseificio

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

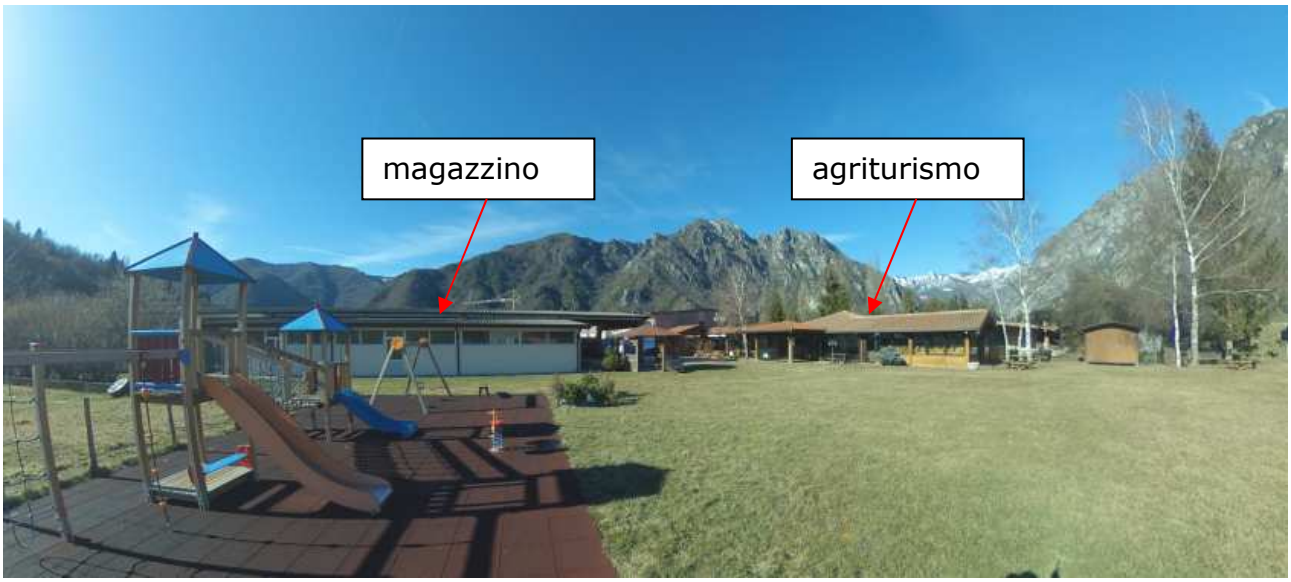

Figura 3 - magazzino e agriturismo

Figura 4 - magazzino stagionatura e negozio prodotti agricoli

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

Figura 5 - magazzino stagionatura e negozio (vista posteriore)

Figura 6 - vista verso Ovest

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

Figura 7 - vista verso Est

Figura 8 - vista verso Sud

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

SORGENTI DI RUMORE

Sorgenti interne

Le sorgenti di rumore sono rappresentate dai macchinari utilizzati all'interno dei luoghi di lavoro e dall'attività svolta in essi.

In normali condizioni di funzionamento, all'interno dei luoghi di lavoro si possono rilevare livelli di rumorosità media diffusa variabili tra 65 e 75 dBA.

Sorgenti esterne

Non sono presenti sorgenti esterne ai fabbricati.

Altre sorgenti sonore non correlate all'attività specifica

Nella zona non si trovano altre attività produttive e l'unico rumore che interessa l'ambiente è quello del traffico veicolare, comunque generalmente poco frequente.

Traffico indotto

Durante una giornata media, si contano circa 4-10 automezzi pesanti in ingresso e uscita, oltre ad un numero variabile da 10 a 50 autovetture.

Questo volume di traffico è assolutamente irrilevante nei confronti del traffico che solitamente insiste sulle strade interessate e, pertanto, verrà totalmente ignorato.

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

RECETTORI

L'area in cui si localizza l'impianto è situata in zona rurale, all'esterno della zona residenziale.
In prossimità, oltre la via Provinciale, si trova un impianto sportivo.
L'abitazione più vicina si trova a circa 50m dal confine, in direzione Sud-Est (R1).
Altre abitazioni, a Sud ed Est, sono ad oltre 200m.

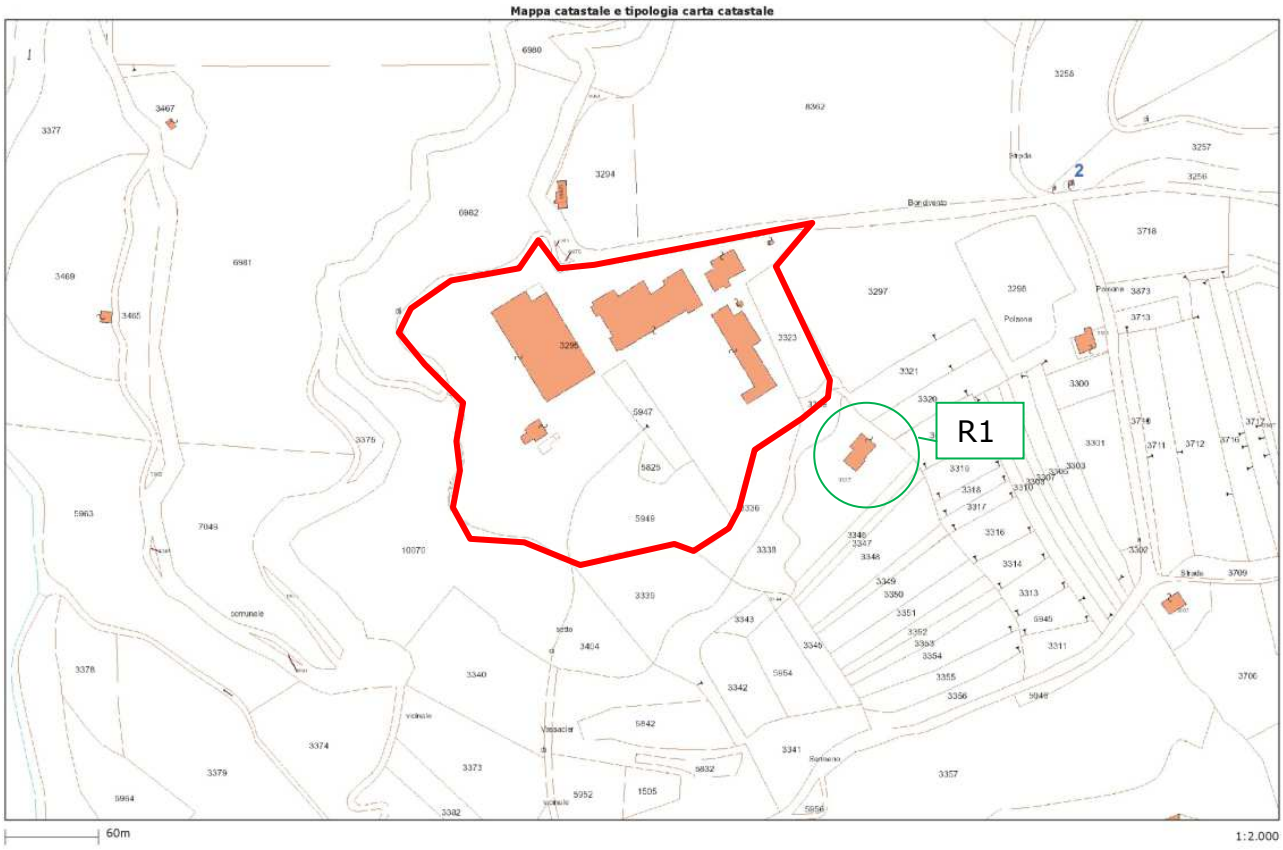

BARRIERE NATURALI

Non esistono barriere naturali alla diffusione del rumore verso gli ambienti abitativi vicinali.

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

PLANIMETRIA PUNTI DI MISURA

E' stato scelto di misurare le emissioni sonore direttamente sul confine di proprietà, quindi molto più vicino alle sorgenti di qualsiasi potenziale recettore.
Nel caso del punto in direzione del recettore, la misura è stata fatta sul confine, ma i limiti usati per le verifiche sono quelli del recettore. Questa è una misura di tutela in quanto il rumore presso il recettore è certamente più basso di quanto misurato.

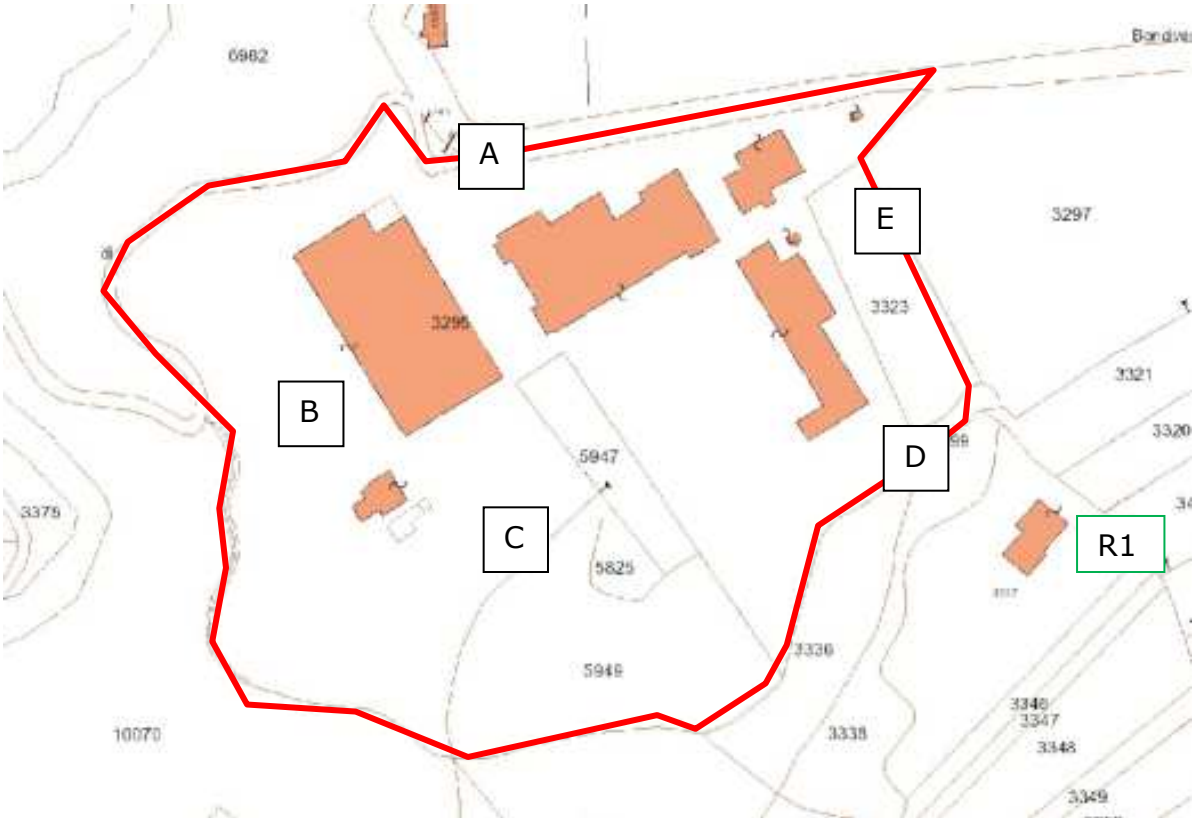

Il livello residuo, dato che non esistono altre sorgenti antropiche, al di fuori della strada, è stato misurato in un unico punto (punto C) e ritenuto valido per tutti gli altri.

Si anticipa che è stato scelto di escludere da tutti i punti di misura i fenomeni rumorosi particolarmente evidenti provenienti dal traffico veicolare presente, in quanto continuamente presente, spesso con episodi singoli avvertibili in tutti i punti di misura.

In tal modo, oltre ad avere una base di residuo più uniforme, si è operato in direzione di maggiore tutela.
Per ragioni di accessibilità, i punti B e C sono stati misurati dentro il confine di proprietà, più vicini alle sorgenti. Tale approssimazione, ancora una volta, è in favore di maggior tutela perchè sovrastima i contributi delle sorgenti stesse.

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA

Durante il campionamento si è fatto uso della seguente strumentazione:

- fonometro integratore 01dB modello SOLO matricola 60383
- microfono 01dB modello MCE 212 matricola 80705
- calibratore Brüel&Kjær modello 4230 matricola 1576801

conformi alle prescrizioni IEC 804 gr.1;
sono stati, inoltre, impiegati:

- cavalletto regolabile
- cuffia antivento per il microfono
- multiacquisitore LSI tipo BABUC/A matr. 0419
- sonda anemometrica a filo caldo LSI tipo BSV 101 con dispositivo direzionale per l'acquisizione della velocità e direzione dell'aria.

Gli strumenti per la rilevazione sonora sono stati calibrati il giorno 20/03/2017 dal centro di taratura LCE SRL (centro LAT n° 68) ed i certificati sono disponibili per visione presso i nostri uffici.

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

MODALITÀ DI MISURAZIONE

Gli accertamenti strumentali sono realizzati in corrispondenza dei luoghi frequentati da persone e/o comunità e i livelli misurati devono essere confrontati con i limiti previsti dal piano di classificazione acustica comunale. A tale proposito si richiama la difformità tra le indicazioni del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e la legge n. 447 del 1995 in ordine alla individuazione dei luoghi di verifica.
Infatti la legge n. 447 del 1995 prevede che i limiti di emissione debbano essere verificati **in prossimità** della sorgente sonora mentre il suo decreto attuativo, successivo ad essa, afferma che le verifiche debbano comunque essere condotte in **corrispondenza dei luoghi utilizzati dalle persone o comunità**.
Una prima considerazione riguarda l'ordine cronologico: solitamente, in caso di interpretazioni contrastanti, quella più recente è anche quella maggiormente accreditata.
Inoltre, si ritiene che gli accertamenti debbano essere predisposti con l'obiettivo di distinguere le emissioni indotte dalla specifica sorgente indagata mantenendo, per quanto possibile, la condizione di confrontabilità tra i livelli di emissione e i livelli assoluti di immissione rilevati.
Risulta evidente che il requisito di maggiore confrontabilità lo si ottiene eseguendo l'accertamento nella medesima posizione di verifica che deve però essere rappresentativa dei luoghi dove la sorgente **produce i suoi maggiori effetti** sulla popolazione o sul territorio comunque tutelato.
E' evidente, infatti, che la legge n. 447 del 1995 intenda esprimere la necessità di valutare la sorgente in posizioni i cui effetti siano chiaramente individuabili, mentre il d.P.C.M. 14 novembre 1997 stabilisce la necessità di effettuare le verifiche nei luoghi ove queste abbiano un senso e dunque in corrispondenza dei medesimi ricettori dove viene verificato il limite assoluto di immissione [tratto dalle pagg. 239 e 240 de "Impatto Acustico" di Tommaso Gabrieli – Federico Fuga].
Si consideri, infine, la mancanza di indicazioni pratiche e tecniche in merito alla definizione di "prossimità alla sorgente": distanza, altezza, direzione sono infatti determinanti per stabilire un punto di misura e possono variare considerevolmente i risultati delle misure ottenute.
Nonostante ciò, le verifiche dei limiti assoluti verranno effettuate in prossimità del confine di proprietà.

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

I campionamenti sono stati effettuati in assenza di precipitazioni, di nebbia e/o neve e con velocità del vento inferiore a 5 m/s.

I rilievi in esterno sono stati effettuati come previsto nel Decreto 16/03/98, allegato B punto 6.

Il funzionamento degli impianti rumorosi in oggetto è compreso nel tempo di riferimento "diurno" e, quindi, il valore massimo per il differenziale negli ambienti abitativi è di 5 dB(A).

Il tempo di osservazione è dalle ore 14.20 circa alle ore 17.30 circa del 25/09/2018 e questo intervallo è considerato idoneo a rappresentare tutto il tempo di riferimento considerato.

Il tempo di misura è compreso nel tempo di osservazione.

La calibrazione è stata eseguita all'inizio ed alla fine delle misure, verificando che i due controlli non differissero per più di 0.5 dB(A) a 1000 Hz.

La presenza di componenti impulsive è stata verificata accertando le condizioni specificate nel Decreto 16/03/98, allegato B punto 9.
La presenza di *componenti tonali e spettrali bassa frequenza* è stata verificata accertando le condizioni specificate nel Decreto 16/03/98, allegato B punti 10-12.

I valori del rumore ambientale e del rumore differenziale utilizzati per la verifica dei limiti assoluti sono riferiti al tempo di riferimento diurno (06-22).

Durante il campionamento, naturalmente, è stata attuata la sorveglianza continua degli strumenti.

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

VALORI LIMITE

DPCM 14 novembre 1997

Valori limite di emissione
Devono essere rispettati dalle singole sorgenti sonore e si applicano alle zone di territorio ad esse circostanti in corrispondenza di spazi utilizzati da persone o comunità.

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

Valori limite assoluti di immissione

Devono essere rispettati dall'insieme di tutte le sorgenti sonore (escludendo, nelle rispettive fasce di competenza, le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali).

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione sono:

5 dB per il periodo diurno

3 dB per il periodo notturno

e vanno misurati o calcolati all'interno degli ambienti abitativi.

Tali valori non si applicano:

- nelle aree classificate nella classe VI
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Al fine di maggior tutela dei cittadini, si raccoglie l'interpretazione della Circolare Ministeriale 6 settembre 2004 che vede l'applicabilità dei limiti differenziali su tutto il territorio, escluse le zone VI e le Zone Esclusivamente Industriali.

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

VERIFICA DEI LIMITI ASSOLUTI

Riferimento in planimetria **A**			
Sorgenti specifiche:	tutte le sorgenti specifiche		
Periodo di riferimento: DIURNO			
Sito: confine di proprietà lato NORD			
Ventosità (direzione e velocità)		variabile-1.5	m/s
Livello residuo **Lr (misurato)**		36,0	dB(A)
Livello ambientale **La (misurato)**		48,7	dB(A)
Livello sorgenti specifiche **Ls = La -Lr**		48,4	dB(A)
Correzione per componenti impulsive		0	dB(A)
Correzione per componenti tonali		0	dB(A)
Classificazione della zona		III	
Rumore ambientale corretto		**48,5**	dB(A)
Limiti di immissione	diurno	60	dB(A)
Rumore specifico corretto		**48,5**	dB(A)
Limiti di emissione	diurno	55	dB(A)
Giudizio: **vengono rispettati i limiti di emissione ed immissione**			

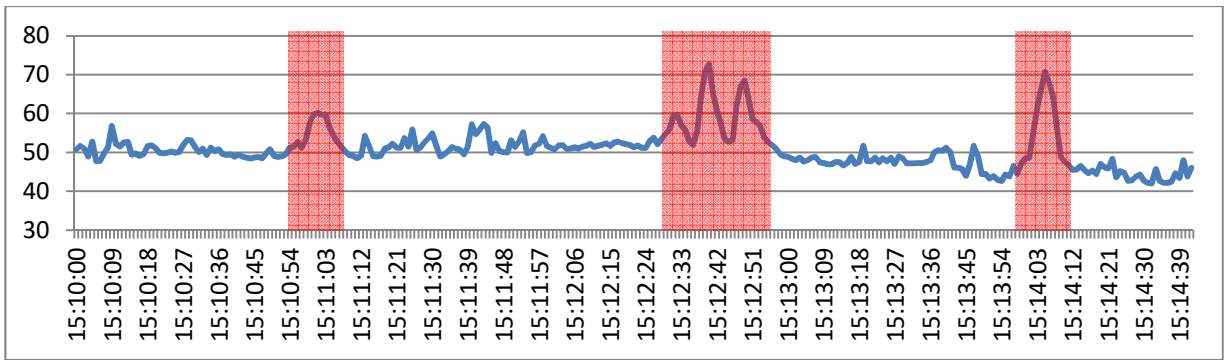

Nota: il rumore rilevato come ambientale, è originato principalmente dalle attività antropiche all'esterno dei fabbricati, legate principalmente alla vendita al dettaglio (automobili in parcheggio, portiere che si aprono e chiudono, vociare di persone ecc) piuttosto che dal rumore proveniente dal caseificio stesso, del tutto inavvertibile).

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

Riferimento in planimetria **B**		
Sorgenti specifiche: tutte le sorgenti specifiche		
Periodo di riferimento: DIURNO		
Sito: in direzione del confine di proprietà lato OVEST		
Ventosità (direzione e velocità)	variabile-1.5	m/s
Livello residuo **Lr (misurato)**	36,0	dB(A)
Livello ambientale **La (misurato)**	42,6	dB(A)
Livello sorgenti specifiche **Ls = La -Lr**	41,5	dB(A)
Correzione per componenti impulsive	0	dB(A)
Correzione per componenti tonali	0	dB(A)
Classificazione della zona	III	
Rumore ambientale corretto	**42,5**	dB(A)
Limiti di immissione diurno	60	dB(A)
Rumore specifico corretto	**41,5**	dB(A)
Limiti di emissione diurno	55	dB(A)
Giudizio: **vengono rispettati i limiti di emissione ed immissione**		

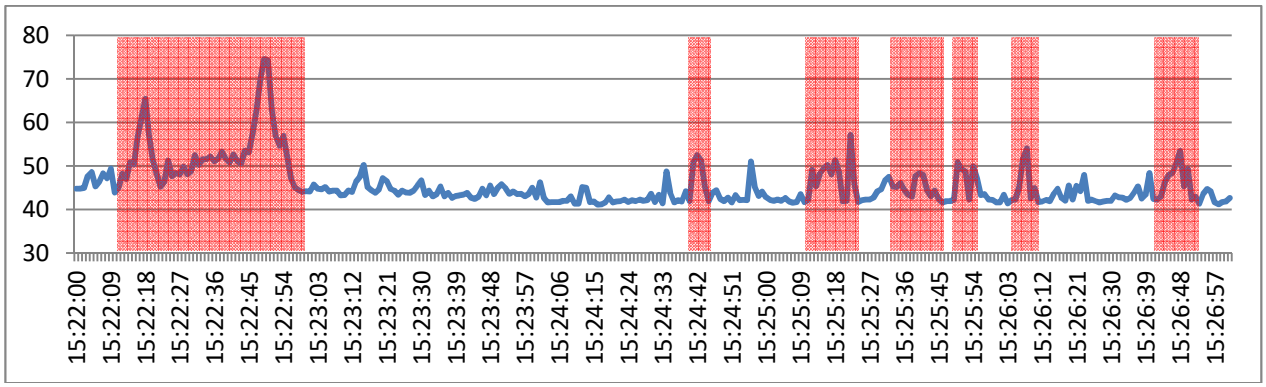

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

Riferimento in planimetria **C**		
Sorgenti specifiche: tutte le sorgenti specifiche		
Periodo di riferimento: DIURNO		
Sito: in direzione del confine di proprietà lato SUD		
Ventosità (direzione e velocità)	variabile-1.5	m/s
Livello residuo **Lr (misurato)**	36,0	dB(A)
Livello ambientale **La (misurato)**	37,9	dB(A)
Livello sorgenti specifiche **Ls = La -Lr**	33,4	dB(A)
Correzione per componenti impulsive	0	dB(A)
Correzione per componenti tonali	0	dB(A)
Classificazione della zona	III	
Rumore ambientale corretto	**38,0**	dB(A)
Limiti di immissione diurno	60	dB(A)
Rumore specifico corretto	**33,5**	dB(A)
Limiti di emissione diurno	55	dB(A)
Giudizio: **vengono rispettati i limiti di emissione ed immissione**		

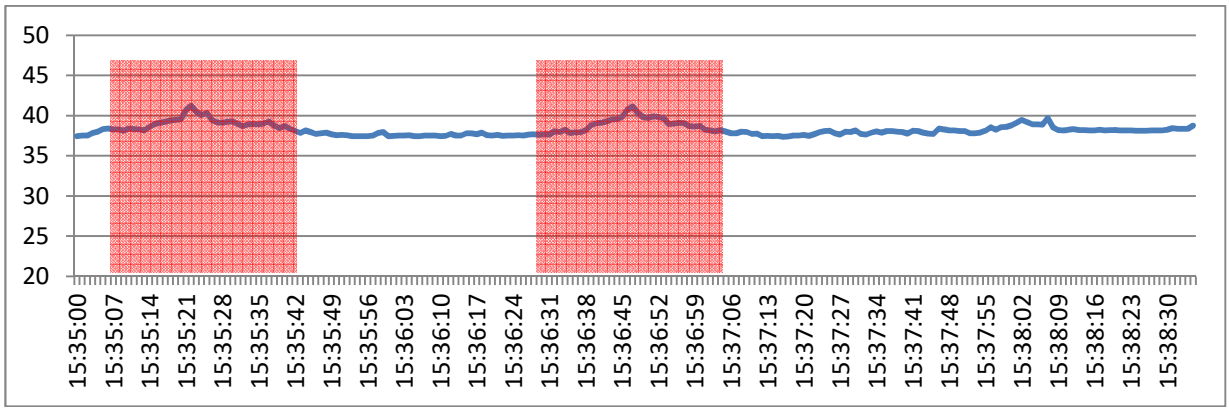

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

Riferimento in planimetria **D**		
Sorgenti specifiche: tutte le sorgenti specifiche		
Periodo di riferimento: DIURNO		
Sito: confine di proprietà lato SUD-EST, in direzione del recettore		
Ventosità (direzione e velocità)	variabile-1.5	m/s
Livello residuo **Lr (misurato)**	36,0	dB(A)
Livello ambientale **La (misurato)**	37,5	dB(A)
Livello sorgenti specifiche **Ls = La -Lr**	32,0	dB(A)
Correzione per componenti impulsive	0	dB(A)
Correzione per componenti tonali	0	dB(A)
Classificazione della zona	II (*)	
Rumore ambientale corretto	**37,5**	dB(A)
Limiti di immissione diurno	55	dB(A)
Rumore specifico corretto	**32,0**	dB(A)
Limiti di emissione diurno	50	dB(A)
Giudizio: **vengono rispettati i limiti di emissione ed immissione**		
(*) Si usa come riferimento la zonizzazione del recettore, quale misura di maggiore cautela		

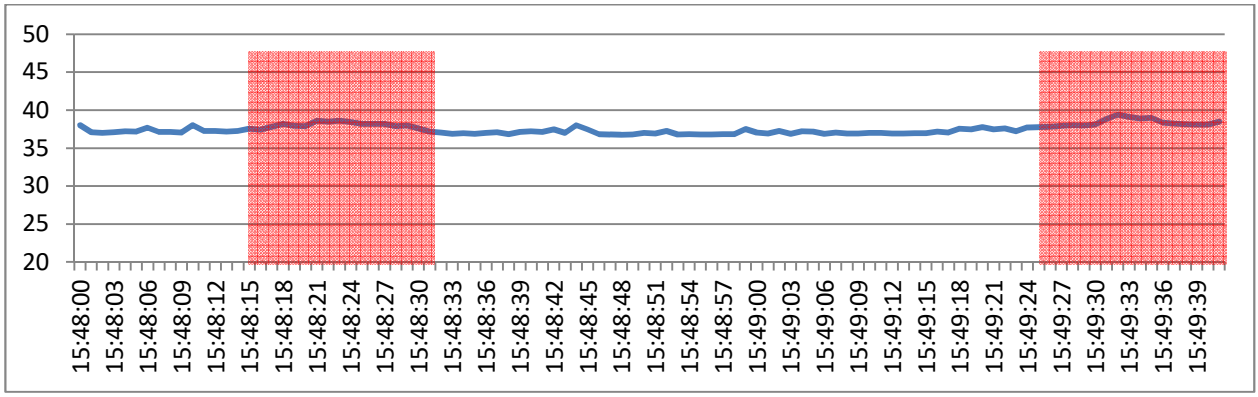

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

Riferimento in planimetria **E**			
Sorgenti specifiche: tutte le sorgenti specifiche			
Periodo di riferimento: DIURNO			
Sito: confine di proprietà lato EST			
Ventosità (direzione e velocità)		variabile-1.5	m/s
Livello residuo **Lr (misurato)**		36,0	dB(A)
Livello ambientale **La (misurato)**		37,1	dB(A)
Livello sorgenti specifiche **Ls = La -Lr**		30,6	dB(A)
Correzione per componenti impulsive		0	dB(A)
Correzione per componenti tonali		0	dB(A)
Classificazione della zona		III	
Rumore ambientale corretto		**37,0**	dB(A)
Limiti di immissione	diurno	60	dB(A)
Rumore specifico corretto		**30,5**	dB(A)
Limiti di emissione	diurno	55	dB(A)
Giudizio: **vengono rispettati i limiti di emissione ed immissione**			

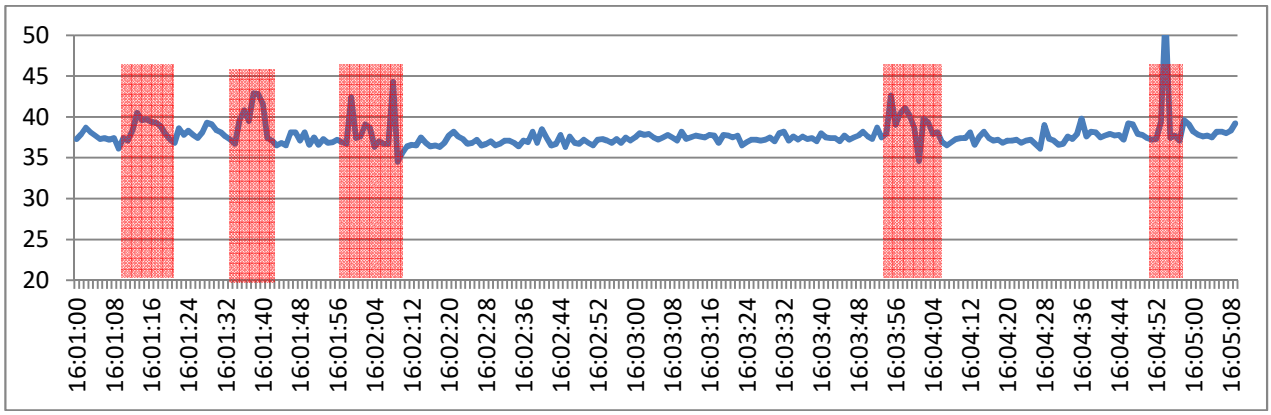

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

VERIFICA DEL CRITERIO DIFFERENZIALE - RICETTORI INTERNI

La zona in cui si trova l'insediamento non è classificata come esclusivamente industriale e, pertanto, in presenza di abitazioni deve essere valutato anche il rispetto del criterio differenziale all'interno degli ambienti abitativi.

Il recettore più prossimo è costituito dall'edificio individuato come R1.

Il punto di misura di riferimento è il punto D, per il quale era ottenuto:

Livello residuo **Lr (misurato)**	36,0
Livello ambientale **La (misurato)**	37,5

Il livello ambientale interno ad un edificio è sempre minore di quello misurabile all'esterno, in caso di sorgenti esterne allo stesso edificio.

Nel caso specifico, il livello ambientale, misurato peraltro in posizione più vicina alle sorgenti, è ben sotto il limite di applicabilità del criterio differenziale (50 dBA), **pertanto si può concludere con estrema certezza che all'interno del recettore individuato il criterio differenziale non sia applicabile.**

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

CONCLUSIONI

I livelli di rumore misurati sul confine di proprietà, in spazi comunque non utilizzati da persone, sono ampiamente contenuti entro i limiti di emissione ed immissione previsti.

Ovviamente, questo risultato vale per le condizioni previste nella presente relazione, specialmente per quanto riguarda le attività previste e con le modalità di campionamento indicate.

Per quanto accertato, si certifica che l'impatto acustico originato dall'attività della ditta

CASEIFICIO ALPE DEL GARDA SOC.COORP.RL

è contenuto entro i limiti di legge.

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATI

Delibera di riconoscimento Regionale

Documento con firma digitale del relatore ai sensi della normativa vigente.

RegioneLombardia

REGIONE LOMBARDIA
Settore Ambiente, Ecologia
Servizio Protezione Aria
Via Fabio Filzi N. 22
20124 MILANO

Milano, 24 FEB. 1998

Servizio Protezione Ambientale
e Sicurezza Industriale

ns. rif.: TC 229

Egr. Sig.
ANGOSCINI MICHELE
Via Cremona, 220

25100 - BRESCIA

Racc. a.r.
012049

Oggetto: **D.P.G.R. del 10 febbraio 1998, n. 559 avente per oggetto: Domanda presentata dal Sig. ANGOSCINI MICHELE per ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 447/95.**

Si trasmette in allegato, copia conforme all'originale del Decreto indicato in oggetto, col quale Lei e' stato riconosciuto "tecnico competente" in acustica ambientale.

Distinti saluti.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Vincenzo Azzimonti)

All.

DECRETO N. 559 DEL 10 FEB. 1998

NUMERO SETTORE 34

OGGETTO: SI RILASCIA COPIA CONFORME PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Domanda presentata dal Sig. ANGOSCINI MICHELE per ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge n. 447/95.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTO l'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pubbl. sulla G.U. 30 ottobre 1995, S.O. alla G.U. n. 254, Serie Generale.

VISTA la d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945, avente per oggetto: "Modalita' di presentazione delle domande per svolgere l'attivita' di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale".

VISTA la d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, avente per oggetto: "Procedure relative alla valutazione delle domande presentate per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico competente in acustica ambientale".

VISTO il d.p.g.r. 19 giugno 1996, n. 3004, avente per oggetto: "Nomina dei componenti della commissione istituita con d.g.r. 17 maggio 1996 n. 13195, per l'esame delle domande di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale presentate ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e secondo le modalita' stabilite dalla d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945".

VISTO il d.p.g.r. 4 febbraio 1997, n. 491, avente per oggetto: "Integrazione al decreto di delega di firma all'Assessore all'Ambiente ed Energia, Franco Nicoli Cristiani, in relazione al riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale, ex art. 2 della L. 26 ottobre 1995, n. 447".

VISTA la d.g.r. 21 marzo 1997, n. 26420, avente per oggetto:

REGIONE LOMBARDIA
Segretario della Giunta Regionale
La presente copia composta di 2 fogli è conforme all'originale depositato agli atti
Milano 10 FEB. 1998

"Parziale revisione della d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, avente per oggetto: "Articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" - Procedure relative alla valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attivita' di "tecnico competente" in acustica ambientale.

VISTO il d.p.g.r. 16 aprile 1997, n. 1496, avente per oggetto: "Sostituzione di un componente della commissione istituita con d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, per l'esame delle domande di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale presentate ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e secondo le modalita' stabilite dalla d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945".

VISTO il contenuto del verbale relativo alla seduta del 22 aprile 1997 della Commissione sopra citata, ove vengono riportati i criteri e le modalita' in base ai quali la stessa Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle domande presentate dai soggetti interessati per ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" in acustica ambientale.

VISTA la seguente documentazione agli atti del Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale:

1. istanza e relativa documentazione presentate dal Sig. ANGOSCINI MICHELE nato a Brescia il 3 giugno 1969 e pervenute al settore Ambiente ed Energia, ora Direzione Generale Tutela Ambientale, in data 16 settembre 1996, prot. n. 57107;

2. richiesta del Dirigente del Servizio Protezione Aria, ora Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale, di documentazione integrativa, formulata in data 26 marzo 1997, prot. n. 18477;

3. documentazione integrativa inviata dal Sig. ANGOSCINI MICHELE e pervenuta al Settore Ambiente ed Energia ora Direzione Generale Tutela Ambientale, in data 25 giugno 1997, prot. n. 35973 e successiva documentazione integrativa formulata alla medesima Direzione Generale Tutela Ambientale nelle date 6 ottobre 1997, prot. n. 347885 e 3 dicembre 1997, prot. n. 379355.

VISTA la valutazione effettuata dalla suddetta Commissione nella seduta dell'11 dicembre 1997 in merito alla domanda ed alla relativa documentazione presentata dal Sig. ANGOSCINI MICHELE, per effetto della quale la Commissione stessa:

- ha ritenuto che l'istante sia in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge n. 447/95 e pertanto ha proposto all'Assessore all'Ambiente ed Energia, opportunamente delegato, di adottare, rispetto alla richiamata domanda, il relativo decreto di riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente".

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 che contro il presente atto puo' essere presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di comunicazione.

DATO ATTO che il presente decreto non e' soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 127 del 15/5/1997.

DECRETA

1) Il Sig. ANGOSCINI MICHELE nato a Brescia il 3 giugno 1969 e' in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e pertanto viene riconosciuto "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale.

2) Il presente decreto dovra' essere comunicato al soggetto interessato.

Per il Presidente
l'Assessore
(Franco Nicoli Cristiani)

REGIONE LOMBARDIA
Segretariato della Giunta
La presente copia è conforme all'originale
Milano, li 10 FEB. 1998
p. il Segretario
L'Istruttore

La presente copia è conforme all'originale
Milano, li 10 FEB. 1998
L'Istruttore